

Presa di posizione dell'Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale

del 11 marzo 2022

sulla possibilità di adottare un bambino proveniente da una zona di conflitto o da una regione colpita da un disastro naturale L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'Autorità centrale designata dal Consiglio federale e incaricata, in quanto tale, di assicurare il coordinamento in materia di adozione (art. 2 cpv. 2 della Legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali [LF-CAA], RS 211.221.31) nonché di emanare istruzioni volte a proteggere i minori e a scongiurare abusi nel campo dell'adozione internazionale (art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione [OAdoz], RS 211.221.36).

In tempi di conflitto o dopo un disastro naturale, le autorità ricevono molte richieste di cittadini preoccupati per i bambini che sono rimasti orfani o separati dalle loro famiglie e che desiderano adottarli. Tuttavia, in un contesto di conflitto armato o di caos dopo un disastro, le strutture statali del paese interessato non sono più in grado di funzionare correttamente per l'identificazione delle persone e la riunificazione delle famiglie. In queste condizioni, le consuete garanzie procedurali e giuridiche nel contesto di una procedura di adozione non potrebbero essere rispettate, il che non è accettabile.

L'UNICEF, nel suo documento di posizione disponibile seguendo <u>questo link</u>, ha ricordato che, quando i bambini sono separati dai loro parenti in una situazione di conflitto armato o di disastro naturale, "la ricerca della [loro] famiglia dovrebbe essere la priorità principale e l'adozione internazionale dovrebbe essere considerata per un bambino solo quando questi sforzi di ricerca si sono dimostrati inutili, e nessuna soluzione nazionale stabile è possibile". Questa posizione è condivisa dall'UNICEF, dall'UNHCR, dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino, dalla Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e da ONG internazionali come Save the Children Alliance e Servizio sociale internazionale (SSI).

Inoltre, la <u>Commissione speciale del 2010</u> sul funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale ha adottato le seguenti conclusioni e raccomandazioni: "La Commissione speciale riconosce che, in una situazione di disastro, gli sforzi per riunire un bambino sfollato con i suoi genitori o familiari devono essere prioritari. Qualsiasi tentativo prematuro e non regolamentato di organizzare l'adozione di questi bambini all'estero dovrebbe essere evitato e contrastato. Nessuna nuova procedura di adozione dovrebbe essere presa in considerazione nel periodo post-disastro o fino a quando le autorità di quello Stato non siano in grado di applicare le garanzie necessarie.

L'UFG, insieme alla comunità internazionale, esorta le autorità centrali cantonali a non prendere in considerazione una domanda di adozione di un bambino proveniente da una regione di conflitto armato o di catastrofe naturale finché le istituzioni di quel paese non saranno in grado di funzionare di nuovo normalmente.